Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, n.15190

Fatto Rilevato che

1. la minore *(omissis)*, legalmente rappresentata dalla madre *(omissis)*, esercente la responsabilità genitoriale, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Ministero dellâ??Istruzione, dellâ??Università e della Ricerca (poi divenuto Ministero dellâ??Istruzione), nonché la Scuola Secondaria *(omissis)*, da lei frequentata, domandandone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dellâ??incidente occorsole, allâ??interno dellâ??istituto scolastico, il *(omissis)*, quando aveva lâ??età di *(omissis)*, allorché ella, mentre tornava dal bagno verso lâ??aula, era caduta dalle scale, riportando la frattura della tibia;

il Tribunale, ammesse ed espletate una prova per testimoni e una consulenza medico-legale dâ??ufficio, rigett \tilde{A}^2 la domanda;

2. la Corte di appello di Napoli, con sentenza 5 novembre 2021, n. 4110, ha rigettato lâ??appello proposto personalmente da *(omissis)*, nel frattempo divenuta maggiorenne;

la Corte territoriale ha anzitutto affermato, in termini generali, che, nellâ??ipotesi di danno cagionato dallâ??alunno a sé stesso, la responsabilità dellâ??istituto scolastico ha natura contrattuale e trova fondamento nella violazione dellâ??obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sullâ??incolumità dellâ??allievo;

affermato questo principio di carattere generale, la Corte dâ??appello, quindi, ha condiviso il giudizio del primo giudice secondo cui, nella fattispecie â?? avuto riguardo alle incontroverse circostanze che la minore non soffriva di patologie che ne riducessero lâ??autonomia e la capacità di deambulazione e che non sussistevano situazioni obiettive idonee ad agevolare il prodursi dellâ??evento dannoso (come, ad es., la contemporanea presenza di più allievi), nonché al fatto che non erano state neppure evocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi (in ipotesi, lâ??usura dei gradini o la presenza di sostanze scivolose su di essi) -, da un lato, doveva escludersi la violazione, da parte dellâ??istituto, del suddetto dovere di vigilanza (non essendo esigibile dallo stesso una sorveglianza continua dellâ??allieva nel tratto che separava il bagno dallâ??aula di lezione), mentre, dallâ??altro lato, doveva ritenersi che lâ??evento dannoso fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della danneggiata;

3. avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione (*omissis*), sulla base di due motivi;

gli intimati non hanno risposto con controricorso, ma hanno depositato â??atto di costituzioneâ?•, al fine dellâ??eventuale partecipazione allâ??udienza di discussione;

la trattazione del ricorso Ã" stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dellâ??art. 380-bis.1 c.p.c.;

il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte;

la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto Considerato che

1. con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 2697,2727 ss., 1218 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della Cost., art. 24;

il motivo si articola in due doglianze, connesse ma concettualmente distinte;

- **1.a**. in primo luogo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere operato una indebita inversione dellâ??onere della prova, sul presupposto che, essendo stato da lei dimostrato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (consistente nella circostanza di essere scivolata sulle scale di ritorno dal bagno, in orario scolastico, procurandosi la frattura della tibia), sarebbe spettato allâ??amministrazione convenuta, ai sensi degli artt. 1218 e 2697, comma 2, c.c., dimostrare che aveva esattamente adempiuto allâ??obbligo di sorveglianza e che lâ??evento era stato quindi determinato da una causa ad essa non imputabile;
- **1.b.** in secondo luogo, la I. deduce che lâ??amministrazione non avrebbe in concreto assolto lâ??onere di fornire la prova liberatoria posta a suo carico, poiché lâ??adempimento dellâ??obbligo di sorveglianza avrebbe potuto ritenersi dimostrato solo provando la presenza costante di personale ATA addetto alla vigilanza del bagno e delle scale, pronto a prevenire anche eventuali distrazioni degli alunni, nonché producendo fotografie dello stato dei luoghi idonee a dimostrare che la scala avesse una pavimentazione non scivolosa e fosse conforme alla normativa che prescrive il carattere antisdrucciolevole dei percorsi pedonali;
- **1.1.** la prima doglianza \tilde{A} " infondata mentre la seconda \tilde{A} " inammissibile;
- **1.1.a.** la Corte dâ??appello, qualificata la responsabilità dellâ??amministrazione scolastica come responsabilità contrattuale, ha correttamente individuato la regola di riparto dellâ??onere della prova, in quanto ha ritenuto che gravasse sullâ??attrice lâ??onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare lâ??inadempimento o lâ??inesatto adempimento dellâ??obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a questâ??ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dellâ??esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dellâ??impossibilità dellâ??esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533);

1.1.b. movendo da tale corretta ripartizione dellâ??onere probatorio, la Corte territoriale ha poi ritenuto che quello, gravante sullâ??amministrazione convenuta, di dimostrare il regolare adempimento dellâ??obbligo di sorveglianza degli alunni, potesse ritenersi assolto, nel caso concreto, in seguito allâ??emersione della circostanza che tanto le condizioni oggettive dello stato dei luoghi (non essendo stata evocata lâ??usura dei gradini o la loro scivolositÃ, né essendo stata dedotta la contemporanea presenza di più alunni) quanto le condizioni subiettive dellâ??allieva (dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacità di deambulazione) ne rendevano inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava lâ??aula di lezione dai bagni;

lâ??accertamento, in concreto, dellâ??esatto adempimento del debitore, in base alle prove da esso fornite o comunque emerse in giudizio, costituisce â?? ove, come nella specie, debitamente motivato â?? lâ??oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimitÃ;

pertanto, mentre va ritenuta infondata la doglianza diretta a censurare la correttezza in iure della regola di riparto dellâ??onere probatorio applicata dalla Corte dâ??appello, deve invece dichiararsi inammissibile quella diretta a contestare il motivato giudizio da essa formulato sullâ??avvenuta assoluzione di tale onere da parte dellâ??amministrazione convenuta, non senza evidenziare che lâ??esigenza che lâ??onere probatorio della amministrazione ricomprendesse le specifiche circostanze indicate dalla ricorrente (sussistenza di pavimentazione antiscivolo, scalini antisdrucciolevoli, ecc.) avrebbe potuto ritenersi sussistente solo in presenza di precise allegazioni della danneggiata dirette ad individuare la causa dellâ??evento dannoso nella mancata osservanza di tali cautele o comunque nelle condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi;

va infatti ricordato, al riguardo, che se il debitore \tilde{A} " tenuto a provare lâ??esatto adempimento della propria obbligazione, il creditore \tilde{A} " per \tilde{A}^2 onerato di allegare lâ??inadempimento, cosicch \tilde{A} ©, nella fattispecie, in presenza dellâ??accertamento che â??non risultavano essere state invocate particolari condizioni di pericolosit \tilde{A} dei luoghi \tilde{a} ?• (p. 6 della sentenza impugnata), deve escludersi che gravasse sull \tilde{a} ??amministrazione convenuta l \tilde{a} ??onere di dimostrare, nello specifico, l \tilde{a} ??assenza di tale pericolosit \tilde{A} ;

2. con il secondo motivo viene denunciata la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dellâ??art. 132 n. 4 c.p.c., per manifesta contraddittorietà della motivazione;

la ricorrente, sviluppando ulteriormente le argomentazioni gi \tilde{A} poste a fondamento del precedente motivo, censura la sentenza impugnata perch \tilde{A} \mathbb{O} , mentre, da un lato, avrebbe correttamente richiamato, in astratto, i principi che regolano il riparto della??onere probatorio nella responsabilit \tilde{A} contrattuale, dalla??altro lato avrebbe illogicamente affermato che gravava sulla parte danneggiata la prova della ricostruzione della dinamica del sinistro;

2.1. anche questo motivo Ã" infondato, dovendosi ribadire, per un verso, che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitÃ

in tema di responsabilitĂ contrattuale e, per lâ??altro, che il motivato giudizio circa lâ??esatto adempimento del proprio obbligo di sorveglianza da parte dellà??amministrazione convenuta, nel caso concreto, quale oggetto di un accertamento di merito, non Ã" sindacabile in sede di legittimitÃ;

- 3. in definitiva, il ricorso proposto da (omissis) va rigettato;
- **4.** non vi Ã" luogo a provvedere sulle spese, attesa lâ??indefensio degli intimati;
- 5. avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto â?? ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater â?? della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dellâ??impugnazione, se dovuto.

PQM

Per Questi Motivi

Giurispedia.it La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dellà??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2023

Campi meta

Massima: Esclusa la responsabilit \tilde{A} della scuola per l'infortunio occorso all'alunna ritornando in aula dal bagno se viene provato che lo stato dei luoghi e le condizioni dell'allieva non richiedono una sorveglianza continua. Supporto Alla Lettura:

Responsabilità insegnante

In ordine alla responsabilità dellâ??istituto scolastico, lâ??accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dellâ??allievo determina lâ??instaurazione di un vincolo negoziale con lâ??assunzione da parte della struttura di una serie di obbligazioni tra cui vanno incluse quella di vigilare sulla sicurezza dellâ??allievo. Si tratta di responsabilità di natura contrattuale. Diversamente nel rapporto tra insegnante e alunno incombe la disposizione di cui allâ??art. 2048 c.c. Secondo il ragionamento seguito dalla Suprema Corte, lâ??art. 2048 c.c. introdurrebbe una regola di â??propagazione della responsabilità â??: sulla base della presunzione di *culpa in vigilando* che vede i precettori chiamati a rispondere del fatto (illecito) degli allievi. La responsabilità per fatto altrui presuppone dunque, la causazione di un danno a terzi secondo lo schema aquiliano. Tale schema non si realizza nelle ipotesi di danno autoinferto dallâ??alunno a sé stesso. In tali ipotesi opera la regola del contatto sociale con conseguente attrazione della responsabilità nellâ??area contrattuale.